



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di LECCE**  
**Area II**

**Prot. 13878**

**Lecce, 16/10/2012**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** legge 124/99;

**VISTO** il D.M. n. 74/2011 e le annesse istruzioni operative relative alle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente avente decorrenza giuridica ed economica a.s. 2010/11 e 2011/12 per la provincia di Lecce;

**VISTE** le graduatorie ad esaurimento definitive, degli aspiranti a posti di insegnante di scuola primaria posto comune e posto di sostegno formulate in provincia di Lecce pubblicate con proprio decreto del 05/08/2009 n. 18014 per il biennio 2009/11;

**VISTE** le graduatorie di coda definitive, degli aspiranti a posti di insegnante di scuola primaria posto comune e posto di sostegno formulate in provincia di Lecce pubblicate con proprio decreto del 18/08/2009 n. 18395 per il biennio 2009/11;

**VISTO** il proprio decreto dell'11/05/2011 n. 6393, con cui è stato disposto l'inserimento a pettine delle insegnanti Albanese Claudia e Maggio Luana per effetto di favorevoli Ordinanze del TAR Lazio;

**CONSIDERATO** che per l'utile collocazione nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria – sostegno le medesime insegnanti sono risultate destinatarie di nomina a tempo indeterminato;

**CONSIDERATO**, altresì, che nelle more della definizione del contenzioso attivato dalle su indicate insegnanti, sono stati accantonati due posti di sostegno relativi al contingente dell'anno 2010/11;

**VISTA** la nota del MIUR n. 2287 del 21/03/2011;

**VISTA** la nota del MIUR n. 2637 del 06/04/2012;

**VISTE** le istanze con cui le insegnanti Albanese Claudia nata il 17/08/1985 (BA) e Maggio Luana nata il 25/05/1979 (LE) hanno qui fatto pervenire, rispettivamente in data 18/06/2012 e 03/09/2012, comunicazione di non aver riproposto la domanda cautelare con riassunzione del giudizio davanti al Giudice Ordinario;

**VISTO** il D.Lgs. 104/10;

**TENUTO CONTO** che per effetto dell'art. 11 comma 7 del citato D.Lgs. 104/10 la mancata riassunzione del giudizio davanti al Giudice ordinario comporta il venir meno dell'accantonamento del posto;

**RITENUTO**, quindi, di dover procedere ad ulteriori due assunzioni per scorrimento della graduatoria ad esaurimento riferite all'a.s. 2010/11 sui due posti di sostegno precedentemente accantonati;

**ACCERTATO** che la disponibilità dei posti in organico di diritto di scuola primaria sostegno consente le ulteriori due nomine;

**TENUTO CONTO** che per effetto della rinuncia dell'ins. Albanese Claudia pervenuta entro il 31 agosto 2012 si è proceduto alla nomina dell'ins. Grande Alba per scorrimento della graduatoria ad esaurimento posti di sostegno scuola primaria a.s. 2010/11;

**VISTO** il punto 14 - "allegato A" del D.M. n. 74/2011 - con il quale si dispone che le nomine effettuate dopo il 31 agosto devono avere decorrenza economica dall'anno successivo a quello di conferimento della nomina;

## **D E C R E T A**

per le motivazioni espresse in premessa, i candidati di seguito elencati per l'utile collocazione nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti a posto di sostegno della scuola primaria della provincia di Lecce relativa all'a.s. 2010/11, sono assunti con contratto a tempo indeterminato con la decorrenza giuridica ed economica così come di seguito indicato accanto a ciascun nominativo:

	<b>DECORRENZA</b>	
	<b>GIURIDICA</b>	<b>ECONOMICA</b>
GRANDE ALBA n. 29/11/1974 (LE)	01/09/2010	01/09/2012
ZACCHINO MIRIAM n. 12/08/1977 (LE)	01/09/2010	01/09/2013

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e termini prevista dalla normativa vigente.

**F.to IL DIRIGENTE  
(Marcella RUCCO)**

<b>All'Ufficio Scolastico Regionale</b>	<b>BARI</b>
<b>All'Albo</b>	<b>SEDE</b>
<b>All'URP</b>	<b>SEDE</b>
<b>Al Responsabile della Comunicazione</b>	<b>SEDE</b>
<b>Alle OO.SS. della Scuola</b>	<b>LORO SEDI</b>